



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"  
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
GIUDICE DI PACE DI TORINO E DI PINEROLO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI TORINO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO**

**CAMERA PENALE 'VITTORIO CHIUSANO' PIEMONTE  
OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA**

**CONVENGONO IL SEGUENTE**

**PROTOCOLLO DI REGOLE PER LA TRATTAZIONE IN SICUREZZA DEI PRO-  
CEDIMENTI PENALI NEL PERIODO EMERGENZIALE**

## **1 Procedimenti in Camera di Consiglio**

1.1 I procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. – compresi quelli di cui all'art. 666 c.p.p. ed esclusi quelli del Tribunale del Riesame e quelli appresso disciplinati - verranno decisi senza l'intervento delle parti interessate, salvo che le stesse chiedano, entro il termine di giorni cinque prima dell'udienza con email inviata al giudice procedente con le modalità di cui al Protocollo Sportello Virtuale, di comparire.



1.2 L'ordinanza conclusiva del procedimento sarà adottata sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo, nonché delle memorie che le parti potranno depositare - per email - nel termine di cui al comma 2 dell'art. 127 c.p.p., inviandone copia alle altre parti.

1.3 Il Giudice, nell'ipotesi di richiesta di trattazione alla presenza delle parti, ove non sia in condizione di trattare il procedimento all'udienza fissata, provvederà a comunicare alle parti interessate la nuova data di celebrazione del procedimento.

## **2 - Udienza preliminare**

2.1 Su richiesta del difensore dell'imputato, da presentarsi per email, si applica il rito semplificato di cui al punto 1. La decisione verrà presa in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo nonché delle eventuali memorie difensive con allegazioni documentali che le parti potranno depositare fino a 5 giorni prima dell'udienza, avendo cura di darne comunicazione alle altre parti processuali.

2.2 La decisione viene comunicata al pubblico ministero ed ai difensori delle parti.

2.3 Il giudice, se lo ritiene indispensabile, fissa altra udienza per la discussione orale delle parti.

## **3 - Dibattimento di primo grado**

3.1 Verranno trattati esclusivamente i processi che non contemplano lo svolgimento di attività istruttoria ovvero di pronta definizione con espletamento della istruttoria in aula, fatta eccezione per le udienze dibattimentali dei procedimenti di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, le quali dovranno svolgersi secondo le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 83 del citato decreto legge e quelle di procedimenti di pronta definizione con espletamento di istruttoria in aula .

3.2 Le liste di cui al primo comma dell'articolo 468 c.p.p. devono essere depositate con le modalità di cui al Protocollo Sportello Virtuale con contestuale comunicazione alle altre parti.

3.3 Nello stesso termine e con le medesime modalità previste dal comma 1, viene depositato l'elenco delle eventuali intercettazioni e/o comunicazioni delle quali si chiede la trascrizione. L'elenco deve essere inviato anche alle parti processuali.

3.4 Le udienze si svolgano con le modalità di cui all'articolo 472, comma 3 c.p.p.

## **4 - Richiesta di giudizio abbreviato**

4.1 La richiesta di giudizio abbreviato, sia in previsione dell'udienza preliminare che del dibattimento viene formulata esclusivamente fuori udienza, con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 458 c.p.p.

4.2 La richiesta di rito abbreviato dovrà essere previamente inviata via PEC al pubblico ministero procedente, al difensore della persona offesa e indi inviata al Giudice procedente allegando l'avvenuta notifica alle altre parti processuali.

4.3 Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono tramite email con le modalità previste dal Protocollo Sportello Virtuale, sezione GIP/GUP mettendo per conoscenza il pubblico ministero ed il difensore della persona offesa.

4.4 Il pubblico ministero deve esprimere con le stesse modalità il parere alla richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dell'art. 438, commi 5 e 5 *bis* c.p.p.

4.5 Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato il giudice fissa l'udienza per il proseguo del procedimento e, qualora intenda rigettare la richiesta così come formulata, lo comunica alle parti invitandole a presentarsi all'udienza già fissata o ad altra da lui indicata, per gli incombenti ulteriori legati alla specifica fase processuale.

## **5 - Richiesta di applicazione pena, oblazione, sospensione con messa alla prova, remissione della querela.**

5.1 La richiesta di applicazione pena, la richiesta di oblazione, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova vengono formulate con le medesime modalità di cui al punto 1 con il termine per il pubblico ministero di giorni tre per esprimere il parere.

5.2 Tali richieste devono essere inviate anche all'eventuale difensore della persona offesa; laddove la persona offesa sia priva del difensore, la segreteria del Pubblico Ministero procederà alla notifica della richiesta suddetta.

5.3 Qualora il giudice ritenga di accogliere la richiesta provvede in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata.

5.4 Qualora il giudice intenda allo stato degli atti rigettare la richiesta invita le parti a comparire all'udienza fissata o a quella da lui stabilita per gli incombenti ulteriori.

5.5 Qualora il reato sia procedibile a querela di parte e questa, anche a seguito di trattative, sia rimessa, il difensore dell'imputato e il difensore della persona offesa comunicano nei modi previsti dal protocollo dei depositi telematici penali al giudice procedente l'accordo raggiunto. Il difensore della persona offesa dovrà munirsi di procura speciale *ex art.* 122 c.p.p. per rimettere la querela e la invierà al giudice procedente unitamente alla dichiarazione di remissione; analogamente il difensore dell'imputato dovrà munirsi di procura per accettare la remissione della querela e la invierà al giudice procedente unitamente alla dichiarazione di accettazione.

## **6 - Giudizio immediato**

6.1 Qualora venga formulata richiesta di applicazione pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 446 e 458 del c.p.p. il giudice, se ritiene di accoglierla, provvede in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata; qualora non intenda accogliere la richiesta fissa l'udienza per il

proseguo ai sensi del comma 2 dell'art. 458 del c.p.p.

## **7 - Costituzione di parte civile**

7.1 La costituzione di parte civile può essere proposta, sia per l'udienza preliminare che per il dibattimento, esclusivamente fuori udienza, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 78 c.p.p. entro una settimana prima dell'udienza laddove la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare pervenga almeno venti giorni prima dell'udienza.

7.2 Si seguono sul punto le modalità di deposito dell'atto di costituzione di parte civile previste nel protocollo sui depositi telematici con il Tribunale, il COA e la Camera Penale.

7.3 Le notifiche dell'atto di costituzione di parte civile potranno avvenire tramite PEC al Pubblico Ministero procedente, al difensore di fiducia dell'imputato o degli imputati o ai difensori di fiducia degli imputati, ai sensi dell'art. 83, comma 14 Decreto Cura Italia n. 18/2020.


7.4 Le notifiche dell'atto di costituzione di parte civile potranno avvenire via PEC al difensore di ufficio e tramite raccomandata con servizio postale all'imputato o agli imputati.

7.5 Ferma restando la modalità di costituzione fuori udienza prevista dall'articolo 78 c.p.p., la costituzione di parte civile può essere effettuata, entro il termine di giorni cinque prima dell'udienza, nei modi di cui agli art. 152 c.p.p. e 56 disp. att. C.p.p. mediante notifica dell'atto al pubblico ministero ed al solo difensore di fiducia dell'imputato a mezzo posta elettronica certificata prevedendo, altresì che il difensore provveda al deposito in cancelleria dell'atto di costituzione e della prova dell'avvenuta notifica tramite PEC.


## **8 Periodo e ambito di applicazione del presente Protocollo**

8.1 Il presente protocollo si applica a tutte le udienze fissate e da celebrare a partire dal 12 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020 del Tribunale di Torino nonché in quanto applicabile agli Uffici di Giudice di Pace.


Il Presidente del Tribunale

  
(dott. Massimo Terzi)

Il Procuratore

  
(dott.ssa Anna Maria Loreto)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
(avv. Simona Grabbi)



Il Presidente delle Camere Penali Vittorio Chiusano  
(avv. Alberto De Sanctis)

